



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

DECRETO EX ART. 70 CCI

IL GIUDICE Bruno Casciarri

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCI depositato in data 21-04-2026 nell'interesse di:

**SORRENTINO ENRICO, c.f. SRRNRC75A04L736I,**

e

**CHEFFI IKRAM, c.f. CHFKRM84A54Z352F,**

rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso  
tramite l'OCC Equità e Giustizia del Comune di Villorba (TV)

Rilevato che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che i ricorrenti sono residenti a Treviso (TV);
- si tratta di procedura familiare ex art. 66 CCI essendo i ricorrenti coniugi con indebitamento in parte comune;
- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- il piano prevede la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati/ipotecari e l'OCC ha attestato a norma dell'art. 67 co. 4 CCI il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale;

- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;

Ritenuto che:

- ricorrano le condizioni di ammissibilità e di fattibilità della proposta e del piano;

- debbano essere disposte, al fine di garantire l'integrità del patrimonio, le misure richieste del divieto di intraprendere e continuare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e, in particolare, la sospensione dell'esecuzione immobiliare RG. 154/2025 del Tribunale di Treviso;

### **PQM**

#### **Visto l'art. 70 CCI**

ordina la pubblicazione a norma dell'art. 70 comma 1 CCI della proposta e del piano e la comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC.

Con avviso che i creditori nei 20 giorni successivi possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

ordina all'OCC, sentiti i debitori, di depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:

- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;

- prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;

- proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

#### **Visto l'art. 70 comma 4 CCI**

dispone sospensione dell'esecuzione immobiliare RG. 154/2025 del Tribunale di Treviso sull'immobile di proprietà dei ricorrenti e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti

Treviso, li 7 maggio 2026.

**IL GIUDICE**

Bruno Casciarri